Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 47

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 21 febbraio 1969 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 47 DEL 21 FEBBRAIO 1969:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1968, n. **1406**.

Regolamento, programmi ed orari di insegnamento della Scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi di Firenze.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 47 DEL 21 FEBBRAIO 1969:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 dicembre 1968, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

(1685)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1968, n. **1405**.

Riconoscimento della personalità giuridica del fondo di previdenza per il personale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

N. 1405. Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene riconosciuta la personalità giuridica al fondo di previdenza per il personale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 61. — GRECO

LEGGE 7 febbraio 1969, n. **15**.

Modifica all'articolo 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, in materia di rilascio di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi di maturità ed abilitazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, è sostituito dal seguente:

« Possono essere rilasciati certificati di licenza, abilitazione e maturità, ma non possono essere rilasciati duplicati dei relativi diplomi.

In caso di smarrimento, e purchè l'interessato o, se questi è minore, il padre o chi ne fa le veci, ne faccia domanda dichiarando, su carta legale, sotto la sua personale responsabilità, l'avvenuto smarrimento, i diplomi di abilitazione o maturità sono sostituiti da un certificato rilasciato, su carta legale, dal provveditore agli studi.

Con le stesse modalità sono rilasciati dal preside i certificati sostitutivi di diplomi di licenza.

I certificati indicati nel comma precedente dovranno contenere esplicita menzione del loro valore sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale smarrito, ai sensi della presente legge ».

Art. 2.

Sono disposte dai provveditori agli studi le eventuali rettifiche dei dati anagrafici sui registri di esame, sui diplomi e su tutti gli altri atti scolastici.

Art. 3.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, verrà emanato, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento per la sua esecuzione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1969

SARAGAT

RUMOR — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1968.

Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Kainji (Nigeria).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 marzo 1965, n. 59, relativo alla istituzione in Kainji (Nigeria) di una agenzia consolare di 2ª categoria;

Decreta:

Articolo unico.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Kainji (Nigeria) è soppressa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto a decorrere dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1968

p. *Il Ministro*: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1968
Registro n. 279, *foglio n.* 131

(1171)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1968.

Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Stamsund (Norvegia).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 5 maggio 1948, relativo alla istituzione in Stamsund (Norvegia) di una agenzia consolare di 2ª categoria;

Decreta:

Articolo unico.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Stamsund (Norvegia) è soppressa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1968

p. *Il Ministro*: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1968
Registro n. 279, *foglio n.* 135

(1172)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1968.

Determinazione delle caratteristiche tecniche della cartolina postale semplice da L. 40.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 6 maggio 1968, con il quale è stata riconosciuta, fra l'altro, l'opportunità di emettere, a complemento delle carte valori postali esistenti, la cartolina postale semplice per l'interno da L. 40;

Decreta:

Art. 1.

La cartolina postale semplice per l'interno da L. 40 è stampata dall'Officina carte valori dell'Istituto Poligrafico dello Stato in rotocalco, su cartoncino bianco avorio e nel formato di cm. 14,8 × 10,5. Grammatura 200 grammi il metro quadrato.

Il recto della cartolina presenta alla sommità del formato a sinistra, la dizione in carattere bastone tondo « Cartolina postale » e sotto, in carattere bastoncino tondo molto piccolo, la leggenda NOME E INDIRIZZO DEL MITTENTE in due righe, completata da due righe punteggiate. In alto a destra l'impressione del francobollo di posta ordinaria da L. 40 (serie « Italia turrita »); sulla metà di destra una fincatura costituita da una linea punteggiata verticale, da tre linee punteggiate orizzontali (due uguali fra loro e la prima più corta) e in basso a destra altre due righe, una a tratto intero e, sotto, una di uguale lunghezza ma punteggiata.

Scritte, fincatura e francobollo sono stampati in colore rosso solferino.

Il verso della cartolina è bianco.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1968

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
DE LUCA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1968
Registro n. 58 Poste e telecomunicazioni, foglio n. 298

(1114)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1968.

Soppressione dei vice consolati di 2ª categoria in Samsun ed Edirné (Turchia).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 1947, n. 212, relativo all'istituzione in Samsun (Turchia) di un vice consolato di 2ª categoria;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 dicembre 1947, n. 1618, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio 1948, n. 26, relativo all'istituzione in Edirné (Turchia) di un vice consolato di 2ª categoria;

Decreta:

Articolo unico.

I vice consolati di 2ª categoria in Samsun ed Edirné (Turchia) sono soppressi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto a decorrere dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1968

p. *Il Ministro*: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1968
Registro n. 279, foglio n. 133

(1174)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Vercelli, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'autunno 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1149, recante ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 21, ultimo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste nell'art. 1, primo ed ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, e nell'art. 2 della legge 21 ottobre 1968, n. 1088, vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e lo Ispettorato ripartimentale delle foreste di Vercelli;

Considerato che per la provincia di Vercelli ricorrono le condizioni per procedere alla delimitazione delle zone agli effetti del citato art. 21 del decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1149;

Decreta:

Per la provincia di Vercelli, si delimitano a' sensi dell'art. 21 del decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1149 ed al fine dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1, primo ed ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, e dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1968, n. 1088, le seguenti zone danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche dell'autunno 1968:

comuni di Ailoche, Alagna Valsesia, Albano Vercellese, Andorno Micca, Arborio, Asigliano Vercellese, Balmuccia, Balocco, Benna, Bianzé, Biella, Bioglio, Boccioleto, Borgo d'Ale, Borgosesia, Borgo Vercelli, Borriana, Breia, Brusnengo, Buronzo, Callabiana, Camandona, Camburzano, Campertogno, Campiglia Cervo, Candelo, Caprile, Carcoforo, Caresana, Caresanablot, Carisio, Casanova Elvo, Casapinta, Castelletto Cervo, Cavaglià, Cellio, Cerreto Castello, Cerrione, Cervatto, Cigliano, Civiasco, Coggiola, Collobiano, Cossato, Costanzana, Cravagliana, Crescentino, Crevacuore, Crosa, Curino, Desana, Donato, Dorzano, Fobello, Fontanetto Po, Formigliana, Gaglianico, Gattinara, Ghislarengo, Gifflenga, Graglia, Greggio, Guardabosone, Lamporo, Lessona, Lignana, Livorno Ferraris, Massazza, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Miagliano, Mollia, Moncrivello, Mongrando, Mosso Santa Maria, Motta de' Conti, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Olcenengo, Oldenico, Palazzolo Vercellese, Pertengo, Pettinengo, Pezzana, Piatto, Piedicavallo, Pila, Piode, Pistolesa, Pollone, Portula, Postua, Pralungo, Prarolo, Pray, Quaregna, Quarona, Quinto Vercellese, Quittengo, Rassa, Rima San Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rive, Roasio, Ronco Biellese, Rosazza, Rossa, Rovasenda, Sabbia, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salasco, Salussola, Sandigliano, San Germano Vercellese, San Giacomo Vercellese, San Paolo Cervo, Santhià, Scopa, Scopello, Selve Marcone, Serravalle Sesia, Soprana, Sordevolo, Sostegno, Strona, Stroppiana, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Tricerro, Trino, Trivero, Tronzano Vercellese, Valdengo, Valduggia, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle San Nicolao, Varallo, Veglio, Vercelli, Verrone, Vigliano Biellese, Villanova Biellese, Villarboit, Villata, Viverone, Vocca, Zimone, Zumaglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(1111)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Novara, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'autunno 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1149, recante ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 21, ultimo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste nell'art. 1, primo ed ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, e nell'art. 2 della legge 21 ottobre 1968, n. 1088, vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e lo Ispettorato ripartimentale delle foreste di Novara;

Considerato che per la provincia di Novara ricorrono le condizioni per procedere alla delimitazione delle zone agli effetti del citato art. 21 del decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1149;

Decreta:

Per la provincia di Novara, si delimitano a' sensi dell'art. 21 del decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1149 ed al fine dell'applicazione dei benefici previsti dallo art. 1, primo ed ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, e dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1968, n. 1088, le seguenti zone danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche dell'autunno 1968:

comuni di Briona, Nibbiola, Piedimulera;

comune di Arola, per le località Valle, Pulé, Sant'Antonio, Raucero;

comune di Bannio Anzino, per la località Ceresolo;

comune di Barengo, per le località Quincia, Solarolo, Molino Vecchio, Vallazzetta, San Clemente;

comune di Baveno, per la località Feriolo;

comune di Bellinzago Novarese, per le località Badia di Dulzago, Bertinella, Ballarate, Cavagliano, Valpensa;

comune di Bogogno, per le località Montecchio, Meja e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Borgomanero, per la località Tabaloni;

comune di Calasca Castiglione, per le località Androgna, Fondovalle;

comune di Caltignaga, per la località Morghengo;

comune di Cameri, per le località Argine, Bornago;

comune di Carpignano Sesia, per le località Busca, Avetto, Vallone, Isola e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Cavaglietto, per la località Agogna;

comune di Cavaglio d'Agogna, per la località Agogna;

comune di Cureggio, per le località Agogna, Valle del Sizzone;

comune di Domodossola, per le località Rogoledo, Piana di Rogoledo, Piana di Vagna;

comune di Fara Novarese, per la località Bosco Piane;

comune di Fontaneto d'Agogna, per le località Gerbidi, Cacciano, Sant'Antonio, San Martino;

comune di Ghemme, per le località Ferrera, Tre Confini;

comune di Granozzo con Monticello, per le località Buscaglia, Nuova, Martelletto, Chiusa;

comune di Gravellona Toce, per la località Pedemonte e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Grignasco, per le località Ara, Madonna di Bavagliano, Riva del Sesia;

comune di Maggiora, per le località Santa Caterina, Sizzone;

comune di Marano Ticino, per la località Baraggia;

comune di Mergozzo, per le località Candoglia, Albo, Bettole, Nibbio, Lanca;

comune di Momo, per le località Agnellengo, Baraggia, Richelina, Castelletto di Momo, Linduno, Alzate;

comune di Novara, per le località Pernate, Santa Marta;

comune di Nonio, per le località Caral, Strada dei Laghetti;

comune di Oleggio, per le località Valle Ticino, Motto Grizza, Fornace;

comune di Omegna, per la località omonima e per la località Crusinallo;

comune di Ornavasso, per le località Migiadone, Piana di sopra, Piana di sotto;

comune di Pombia, per la località Valle Ticino;

comune di Prato Sesia, per le località Roccia, Spazzacamini;

comune di Romagnano Sesia, per la località Lungo Mora;

comune di San Nazzaro Sesia, per le località Devesio, Ronchi, Molino Giare, Tensi, Baraggia, Isolotto, Mandria, Giare;

comune di San Pietro Mosezzo, per le località Mosezzo, San Bernardino;

comune di Suno, per le località Baraggia, Pieve, Terdoppio e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Trecate, per la località Inglesa;

comune di Valstrona, per le località Rosarolo, Forno, Sanbuchetto;

comune di Vaprio d'Agogna, per la località Terdoppio, lungo la strada statale Novara-Domodossola;

comune di Verbania, per la località Fondotoce;

comune di Vespolate, per le località Ramellina, Goretta, Mondurletta, Casone, Bertottina, Colombara;

comune di Vicolungo, per le località Baraggiola, Biandrina;

comune di Villadossola, per la località Rovaccio;

comune di Vinzaglio, per le località Torrione, Pernasca, Scavarda, Vignetta, Prarolo, Cuccagnino, Owest del Capoluogo;

comune di Vogogna, per la località Giavinello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(1110)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1969.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nel « MITAM - Mercato internazionale per l'abbigliamento-arredamento » che avrà luogo in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « MITAM - Mercato internazionale per l'abbigliamento-arredamento », che avrà luogo a Milano dal 13 al 16 maggio 1969, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 27 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: SAVIO

(1087)

ORDINANZA MINISTERIALE 10 febbraio 1969.

Profilassi vaccinale obbligatoria degli ovini e dei caprini nei confronti dell'afta epizootica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Ritenuto opportuno di proteggere il patrimonio ovino e caprino nei confronti dell'afta epizootica mediante la vaccinazione obbligatoria;

Ordina:

Art. 1.

E' resa obbligatoria la vaccinazione antiaftosa degli ovini e dei caprini di età superiore a tre mesi, esistenti nell'intero territorio nazionale, esclusi quelli della Regione della Valle d'Aosta.

Art. 2.

Le operazioni di vaccinazione avranno inizio il 1° marzo 1969 e termineranno il 30 aprile 1969.

Per i soggetti importati dall'estero sono riconosciuti validi i certificati di origine e sanità oppure il mod. A sostitutivo dei medesimi, rilasciato dai veterinari di confine.

Art. 3.

Il vaccino antiaftoso da impiegare è di tipo trivalente ed è distribuito gratuitamente per il tramite degli uffici veterinari provinciali che di volta in volta ne faranno richiesta al Ministero della sanità.

Art. 4.

La vaccinazione è eseguita dai veterinari comunali o da veterinari liberi esercenti a ciò autorizzati dal veterinario provinciale. L'intervento immunizzante deve essere eseguito almeno quattordici giorni prima dello spostamento degli animali dalle abituali sedi invernali.

Dell'avvenuta vaccinazione va data comunicazione mensile al veterinario provinciale su modello conforme all'allegato n. 1. I veterinari liberi esercenti autorizzati rimettono copia del modello anche al veterinario comunale.

Art. 5.

Per gli animali che si spostano per l'alpeggio, la transumanza od il pascolo vagante, l'avvenuto trattamento immunizzante antiaftoso deve essere annotato, rispettivamente, sul mod. n. 7 o sul mod. n. 8, previsti dal vigente regolamento di polizia veterinaria.

Art. 6.

I compensi per le prestazioni professionali sono a carico dei privati in base a tariffe che il veterinario provinciale stabilisce sentito il locale ispettorato provinciale dell'agricoltura e previ accordi con le associazioni ed i sindacati degli allevatori, agricoltori, coltivatori diretti, mezzadri e gli ordini ed i sindacati professionali veterinari.

Art. 7.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono punite a termine di legge.

Roma, addì 10 febbraio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

MODELLO 1

VACCINAZIONI ANTIAFTOSE OVINI - CAPRINI

O.M. 10 febbraio 1969

Mese di *1969*

Provincia di . . . .

Comune di . . . .

Nome e cognome del proprietario degli animali	Località in cui trovansi gli animali	N. ovini	N. caprini	Osservazioni

. . . . li . . . .

Il veterinario vaccinatore

. . . .

(1580)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 47894 in data 2 dicembre 1968, l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare una donazione di dollari 11.850, disposta dal National Institutes of Health di Bethesda - Maryland (U.S.A.).

(1184)

Autorizzazione all'Università di Padova ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Padova n. 40273 in data 4 dicembre 1968, l'Università di Padova è stata autorizzata ad acquistare un'area sita in Padova, località Paolotti, censita al comune di Padova, sez. VII, foglio VII, mapp. n. 36, di are 12,30 al prezzo di L. 49.500.000 (lire quarantanovemilionicinquecentomila).

La predetta autorizzazione è stata concessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

(1185)

Autorizzazione all'Istituto per la cooperazione universitaria di Roma ad acquistare un complesso immobiliare

Con decreto del prefetto di Roma n. 5762 dell'11 gennaio 1969, l'« Istituto per la cooperazione universitaria » di Roma, è stato autorizzato ad acquistare dalla società « Francesco Setta e figli », un complesso immobiliare sito nel comune di Ocre (L'Aquila) al prezzo di L. 13.000.000.

(1186)

Autorizzazione all'Università di Perugia ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Perugia n. 2239 in data 2 dicembre 1968, l'Università agli studi di Perugia è stata autorizzata ad acquistare un'area di mq. 1690, distinta al vigente N.C.T. con la partita n. 59, foglio n. 234, al prezzo di L. 24.800.000 (lire ventiquattromilioniottocentomila).

(1187)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di terreno demaniale in comune di Grosseto

Con decreto n. 2215 in data 10 dicembre 1968 del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato del terreno riportato nel catasto del comune di Orbetello (Grosseto) al foglio 30, particella 21/4 della superficie di mq. 5100, non più utilizzabile ai fini della bonifica.

(1192)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Giuseppe Iato ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1969 il comune di San Giuseppe Iato (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.470.874, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1156)

Autorizzazione al comune di San Giuseppe Iato ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1969 il comune di San Giuseppe Iato (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.050.337, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1157)

Autorizzazione al comune di Mezzojuso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1969, il comune di Mezzojuso (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.325.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1155)

Autorizzazione al comune di Pietragalla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1969, il comune di Pietragalla (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.772.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1148)

Autorizzazione al comune di Pietrapertosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1969, il comune di Pietrapertosa (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.238.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1149)

Autorizzazione al comune di Noepoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1969, il comune di Noepoli (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.167.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1150)

Autorizzazione al comune di Pescopagano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1969, il comune di Pescopagano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.848.985, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1151)

Autorizzazione al comune di Filiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1969, il comune di Filiano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.257.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo, stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1152)

Autorizzazione al comune di Cersosimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1969, il comune di Cersosimo (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.405.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1153)

Autorizzazione al comune di Fardella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1969, il comune di Fardella (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.282.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1154)

Autorizzazione al comune di Barile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1969, il comune di Barile (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.869.445, per la copertura del disavanzo económico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1158)

Autorizzazione al comune di Banzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1969, il comune di Banzi (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.512.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1159)

Autorizzazione al comune di Venosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1969, il comune di Venosa (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 155.863.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1160)

Autorizzazione al comune di Vaglio Basilicata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1969, il comune di Vaglio Basilicata (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.440.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1161)

Autorizzazione al comune di Senise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1969, il comune di Senise (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.132.050, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1162)

Autorizzazione al comune di Satriano di Lucania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1969, il comune di Satriano di Lucania (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.652.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1163)

Autorizzazione al comune di Nemoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1969, il comune di Nemoli (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.505.755, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1164)

Autorizzazione al comune di Episcopia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1969, il comune di Episcopia (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.714.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1165)

Autorizzazione al comune di Castelsaraceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1969, il comune di Castelsaraceno (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1166)

Autorizzazione al comune di Castelmezzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1969, il comune di Castelmezzano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.033.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1167)

Autorizzazione al comune di Castelluccio Superiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1969, il comune di Castelluccio Superiore (Potenza) viene autorizzató ad assumere un mutuo di L. 14.095.985, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1168)

Autorizzazione al comune di Castelluccio Inferiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1969, il comune di Castelluccio Inferiore (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.344.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1169)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 33

Corso dei cambi del 20 febbraio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	627,70	627,70	627,65	627,50	627,50	627,70	627,70	627,50	627,70	627,80
$ Can.	583,50	583,75	584 —	583,55	583,10	583,50	583,80	583,55	583,50	583,90
Fr. Sv.	145,12	145,13	145,06	145,065	145,10	145,12	145,07	145,065	145,12	145,18
Kr. D.	83,40	83,40	83,40	83,38	83,35	83,80	83,38	83,38	83,40	83,45
Kr. N.	87,82	87,80	87,83	87,78	87,75	87,82	87,80	87,78	87,82	87,85
Kr. Sv.	121,30	121,30	121,32	121,265	121,15	121,30	121,29	121,265	121,30	121,30
Fol.	173,16	173,15	173,25	173,16	172,90	173,16	173,19	173,16	173,16	173,15
Fr. B.	12,50	12,50	12,5150	12,5055	12,49	12,50	12,5060	12,5055	12,50	12,50
Franco francese	126,75	126,75	126,75	126,675	126,70	126,75	126,69	126,675	126,75	126,70
Lst.	1501,50	1501 —	1501,20	1500,50	1500,25	1501,50	1501 —	1500,50	1501,50	1501 —
Dm. occ.	156,03	156 —	156 —	155,96	156,05	156,03	155,95	155,96	156,03	156 —
Scell. Austr.	24,24	24,25	24,25	24,2365	24,20	24,24	24,2425	24,2365	24,24	24,25
Escudo Port.	22,01	22 —	22,05	22,01	22 —	22,01	22 —	22,01	22,01	22 —
Peseta Sp.	9 —	9 —	8,985	9 —	9 —	9,05	9,005	9 —	9 —	9 —

Media dei titoli del 20 febbraio 1969

Rendita 5 % 1935	104,675
Redimibile 3,50 % 1934	100,275
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,275
» 5 % (Ricostruzione)	97,20
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,05
» 5 % (Città di Trieste)	96,375
» 5 % (Beni Esteri)	95,325
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	99,75
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	99,40
» » » 5,50 % 1976	100,025

Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,125
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 febbraio 1969

1 Dollaro USA	627,60
1 Dollaro canadese	583,675
1 Franco svizzero	145,067
1 Corona danese	83,38
1 Corona norvegese	87,79
1 Corona svedese	121,277
1 Fiorino olandese	173,174

1 Franco belga	12,506
1 Franco francese	126,682
1 Lira sterlina	1500,75
1 Marco germanico	155,955
1 Scellino austriaco	24,239
1 Escudo Port.	22,005
1 Peseta Sp.	9,002

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico
(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(Unica pubblicazione). Elenco n. 11

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Prestito red. 3,50 % (1934)	6372	Parrocchia di S. Martino in Ginosa (Taranto)	45.000

Roma, addì 23 gennaio 1969

(810)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 26 aprile 1968 al 30 maggio 1968, a norma dei Regolamenti CEE n. 498/68, n. 547/68, n. 571/68, n. 579/68, n. 599/68, n. 625/68 e n. 649/68, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento CEE n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi.

Periodo dal 26 *aprile* 1968 *al* 2 *maggio* 1968.

Numero		Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
della Tariffa	della Statistica		
ex 10.01	14,18 ex 20 ex 21	Frumento tenero e frumento segalato:	
		- per esportazioni verso Regno Unito, Austria, Liechtenstein, e Svizzera	53,50
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della (2):	
		zona I-a	57,00
		zona III-a	60,00
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	55,95
ex 10.01	13,17	Frumento duro	56,55
10.02	06,07	Segala	35,65
10.03	02,09	Orzo:	
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della zona II (2)	42,00
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	40,00
10.04	02,09	Avena	28,00
ex 10.05-B	08,13	Granturco altro	37,00
ex 10.07-B	12	Miglio	23,00
ex 10.07-B	14	Sorgo e durra	34,50
ex 11.01-A ex 11.01-B		Farine di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):	
		zona IV	88,55
		zona III	88,55
		zona II	84,95
		zona I	84,95
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	81,95
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):	
		zona IV	79,00
		zona III-a	79,00
		zona III-b	77,00
		zona II	77,00
		zona I	74,00
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	72,00

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 11.01-A ex 11.01-B (*segue*)	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 601 a 900	68,30
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
		- - per esportazioni verso Paesi terzi della (3):	
		zona IV-a	78,30
		zona III-a	76,00
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	64,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	59,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	56,30
ex 11.01-C		Farina di segala:	
	ex 11	- tenore in ceneri da 0 a 700	41,40
	ex 11	- tenore in ceneri da 701 a 850	38,40
	ex 11	- tenore in ceneri da 851 a 1150	35,40
	ex 11	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	32,40
	ex 11	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	29,40
	ex 11	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	26,40
	ex 11	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	23,40
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro:	
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della zona IV-b (3)	87,00
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	83,00
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero:	
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):	
		zona IV-b	84,00
		zona I	83,50
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	80,30

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette - n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:
ZONA I: *a*) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.
ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).
ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).
ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.
ZONA V: *a*) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India, (compreso Bhutan e Sikkin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:
ZONA I: Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.
ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
ZONA III: *a*) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.
ZONA IV: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India, (compreso Bhutan e Sikkin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

Periodo dal 3 maggio 1968 all'8 maggio 1968.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	14,18 ex 20 ex 21	Frumento tenero e frumento segalato:	
		- per esportazioni verso Regno Unito, Austria, Liechtenstein e Svizzera	54,45
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della (2):	
		zona I-a	57,95
		zona III-a	60,95
		zona IV-c	57,70
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	56,90
ex 10.01	13,17	Frumento duro	57,60
10.02	06,07	Segala	36,50
10.03	02,09	Orzo:	
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della zona II (2)	43,50
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	41,50
10.04	02,06	Avena	28,75
ex 10.05-B	08,13	Granturco altro	37,75
ex 10.07-B	12	Miglio	23,75
ex 10.07-B	14	Sorgo e durra	35,25
ex 11.01-A ex 11.01-B		Farine di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):	
		zona IV	89,90
		zona III	89,90
		zona II	86,30
		zona I	86,30
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	83,30
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):	
		zona IV	80,35
		zona III-a	80,35
		zona III-b	78,35
		zona II	78,35
		zona I	75,35
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	73,35

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 11.01-A ex 11.01-B (*segue*)	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 601 a 900	69,35
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
		- - per esportazioni verso Paesi terzi della (3):	
		zona IV-a	79,65
		zona III-a	77,35
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	65,35
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	60,35
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	57,65
ex 11.01-C		Farina di segala:	
	ex 11	- tenore in ceneri da 0 a 700	42,60
	ex 11	- tenore in ceneri da 701 a 850	39,60
	ex 11	- tenore in ceneri da 851 a 1150	36,60
	ex 11	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	33,60
	ex 11	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	30,60
	ex 11	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	27,60
	ex 11	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	24,60
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro:	
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della zona IV-b (3)	88,65
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	84,65
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero:	
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):	
		zona IV-b	85,35
		zona I	84,85
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	81,65

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette - n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a*) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.
ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).
ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).
ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.
ZONA V: *a*) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India, (compreso Bhutan e Sikkin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.
ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
ZONA III: *a*) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.
ZONA IV: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India, (compreso Bhutan e Sikkin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

Periodo dal 9 maggio 1968 al 10 maggio 1968.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	14,18 ex 20 ex 21	Frumento tenero e frumento segalato:	
		- per esportazioni verso il Regno Unito	54,45
		- per esportazioni verso Austria, Liechtenstein e Svizzera	56,00
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della zona III-a (2)	64,00
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	58,50
ex 10.01	13,17	Frumento duro	57,60
10.02	06,07	Segala	36,50
10.03	02,09	Orzo:	
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della zona II (2)	43,50
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	41,50
10.04	02,06	Avena	28,75
ex 10.05-B	08,13	Granturco altro	37,75
ex 10.07-B	12	Miglio	23,75
ex 10.07-B	14	Sorgo e durra	35,25
ex 11.01-A ex 11.01-B		Farine di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):	
		zona IV	89,90
		zona III	89,90
		zona II	86,30
		zona I	86,30
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	83,30
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):	
		zona IV	80,35
		zona III-a	80,35
		zona III-b	78,35
		zona II	78,35
		zona I	75,35
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	73,35

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 11.01-A ex 11.01-B (*segue*)	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 601 a 900	69,35
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
		- - per esportazioni verso Paesi terzi della (3):	
		zona IV-a	79,65
		zona III-a	77,35
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	65,35
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	60,35
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	57,65
ex 11.01-C		Farina di segala:	
	ex 11	- tenore in ceneri da 0 a 700	42,60
	ex 11	- tenore in ceneri da 701 a 850	39,60
	ex 11	- tenore in ceneri da 851 a 1150	36,60
	ex 11	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	33,60
	ex 11	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	30,60
	ex 11	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	27,60
	ex 11	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	24,60
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro:	
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della zona IV-b (3)	88,65
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	84,65
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero:	
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):	
		zona IV-b	85,35
		zona I	84,85
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	81,65

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette - n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a*) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: *a*) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India, (compreso Bhutan e Sikkin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;

ZONA III: *a*) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India, (compreso Bhutan e Sikkin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

Periodo dall'11 maggio 1968 al 16 maggio 1968.

Numero della Tarifla	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	14,18 ex 20 ex 21	Frumento tenero e frumento segalato:	
		- per esportazioni verso Regno Unito	54,45
		- per esportazioni verso Austria, Liechtenstein e Svizzera	56,00
		- per esportazioni verso Repubblica Araba Unita	63,00
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della zona III-a (2)	64,00
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	58,50
ex 10.01	13,17	Frumento duro	57,60
10.02	06,07	Segala	36,50
10.03	02,09	Orzo:	
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della zona II (2)	43,50
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	41,50
10.04	02,06	Avena	28,75
ex 10.05-B	08,13	Granturco altro	37,75
ex 10.07-B	12	Miglio	23,75
ex 10.07-B	14	Sorgo e durra	35,25
ex 11.01-A ex 11.01-B		Farine di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):	
		zona IV	89,90
		zona III	89,90
		zona II	86,30
		zona I	86,30
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	83,30
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):	
		zona IV	80,35
		zona III-a	80,35
		zona III-b	78,35
		zona II	78,35
		zona I	75,35
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	73,35

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 11.01-A ex 11.01-B (*segue*)	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 601 a 900	69,35
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):	
		zona IV-a	79,65
		zona III-a	77,35
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	65,35
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	60,35
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	57,65
ex 11.01-C		Farina di segala:	
	ex 11	- tenore in ceneri da 0 a 700	42,60
	ex 11	- tenore in ceneri da 701 a 850	39,60
	ex 11	- tenore in ceneri da 851 a 1150	36,60
	ex 11	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	33,60
	ex 11	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	30,60
	ex 11	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	27,60
	ex 11	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	24,60
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro:	
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della zona IV-b (3)	88,65
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	84,65
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero:	
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):	
		zona IV-b	85,35
		zona I	84,85
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	81,65

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per *tonnellata metrica di prodotto esportato.*
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette - n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a)* Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.
ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).
ZONA III: *a)* Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).
ZONA IV: *a)* Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.
ZONA V: *a)* I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India, (compreso Bhutan e Sikkin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.
ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
ZONA III: *a)* Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.
ZONA IV: *a)* I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India, (compreso Bhutan e Sikkin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole del l'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

Periodo dal 17 maggio 1968 al 22 maggio 1968.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	14,18 ex 20 ex 21	Frumento tenero e frumento segalato:	
		- per esportazioni verso Regno Unito	54,45
		- per esportazioni verso Austria, Liechtenstein e Svizzera	56,00
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della (2):	
		zona III-a	64,00
		zona III-b	62,00
		zona V-b	61,50
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	58,50
ex 10.01	13,17	Frumento duro	57,60
10.02	06,07	Segala	36,50
10.03	02,09	Orzo:	
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della zona II (2)	43,50
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	41,50
10.04	02,06	Avena	28,75
ex 10.05-B	08,13	Granturco altro:	
		- per esportazioni verso Svizzera, Austria e Liechtenstein	37,75
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	39,00
ex 10.07-B	12	Miglio	23,75
ex 10.07-B	14	Sorgo e durra	35,25
ex 11.01-A ex 11.01-B		Farine di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):	
		zona IV	89,90
		zona III	89,90
		zona II	86,30
		zona I	86,30
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	83,30
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):	
		zona IV	80,35
		zona III-a	80,35
		zona III-b	78,35
		zona II	78,35
		zona I	75,35
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	73,35

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 11.01-A ex 11.01-B (*segue*)	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 601 a 900	69,35
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
		- - per esportazioni verso Paesi terzi della (3):	
		zona IV-a	79,65
		zona III-a	77,35
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	65,35
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	60,35
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	57,65
ex 11.01-C		Farina di segala:	
	ex 11	- tenore in ceneri da 0 a 700	42,60
	ex 11	- tenore in ceneri da 701 a 850	39,60
	ex 11	- tenore in ceneri da 851 a 1150	36,60
	ex 11	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	33,60
	ex 11	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	30,60
	ex 11	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	27,60
	ex 11	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	24,60
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro:	
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della zona IV-b (3)	88,65
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	84,65
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero:	
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):	
		zona IV-b	88,00
		zona I	84,85
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	81,65

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette - n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).
(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:
ZONA I: a) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.
ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).
ZONA III: a) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).
ZONA IV: a) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.
ZONA V: a) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India, (compreso Bhutan e Sikkin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.
(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:
ZONA I: Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.
ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
ZONA III: a) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.
ZONA IV: a) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India, (compreso Bhutan e Sikkin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

Periodo dal 23 maggio 1968 al 29 maggio 1968.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	14,18 ex 20 ex 21	Frumento tenero e frumento segalato:	
		- per esportazioni verso Regno Unito	54,45
		- per esportazioni verso Austria, Liechtenstein e Svizzera	55,50
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della (2):	
		zona III-a	64,00
		zona V-b	61,50
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	58,00
ex 10.01	13,17	Frumento duro	57,50
10.02	06,07	Segala	36,50
10.03	02,09	Orzo:	
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della zona II (2)	43,50
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	40,60
10.04	02,06	Avena	28,75
ex 10.05-B	08,13	Granturco altro:	
		- per esportazioni verso Svizzera, Austria e Liechtenstein	37,75
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	39,00
ex 10.07-B	12	Miglio	23,75
ex 10.07-B	14	Sorgo e durra	35,25
ex 11.01-A ex 11.01-B		Farine di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):	
		zona IV	89,90
		zona III	89,90
		zona II	86,30
		zona I	86,30
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	83,30
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):	
		zona IV	80,35
		zona III-a	80,35
		zona III-b	78,35
		zona II	78,35
		zona I	75,35
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	73,35

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denomioazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 11.01-A ex 11.01-B (*segue*)	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 601 a 900	69,35
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):	
		zona IV-a	79,65
		zona III-a	77,35
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	65,35
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	60,35
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	57,65
ex 11.01-C		Farina di segala:	
	ex 11	- tenore in ceneri da 0 a 700	42,60
	ex 11	- tenore in ceneri da 701 a 850	39,60
	ex 11	- tenore in ceneri da 851 a 1150	36,60
	ex 11	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	33,60
	ex 11	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	30,60
	ex 11	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	27,60
	ex 11	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	24,60
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro:	
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della zona IV-b (3)	88,65
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	84,65
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero:	
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):	
		zona IV-b	88,00
		zona I	84,85
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	81,65

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette - n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).
(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:
ZONA I: a) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.
ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).
ZONA III: a) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).
ZONA IV: a) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.
ZONA V: a) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India, (compreso Bhutan e Sikkin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.
(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:
ZONA I: Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.
ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
ZONA III: a) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.
ZONA IV: a) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India, (compreso Bhutan e Sikkin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

Per il 30 *maggio* 1968.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	14,18 ex 20 ex 21	Frumento tenero e frumento segalato:	
		- per esportazioni verso Regno Unito	51,45
		- per esportazioni verso Austria, Liechtenstein e Svizzera	52,50
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	55,00
ex 10.01	13,17	Frumento duro	57,50
10.02	06,07	Segala	36,50
10.03	02,09	Orzo:	
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della zona II (2)	43,50
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	40,60
10.04	02,06	Avena	28,75
ex 10.05-B	08,13	Granturco altro:	
		- per esportazioni verso Svizzera, Austria e Liechtenstein	37,75
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	39,00
ex 10.07-B	12	Miglio	23,75
ex 10.07-B	14	Sorgo e durra	35,25
ex 11.01-A ex 11.01-B		Farine di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):	
		zona IV	89,90
		zona III	89,90
		zona II	86,30
		zona I	86,30
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	83,30
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):	
		zona IV	80,35
		zona III-a	80,35
		zona III-b	78,35
		zona II	78,35
		zona I	75,35
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	73,35

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 11.01-A ex 11.01-B (*segue*)	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 601 a 900	69,35
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
		- - per esportazioni verso Paesi terzi della (3):	
		zona IV-a	79,65
		zona III-a	77,35
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	65,35
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	60,35
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	57,65
ex 11.01-C		Farina di segala:	
	ex 11	- tenore in ceneri da 0 a 700	42,60
	ex 11	- tenore in ceneri da 701 a 850	39,60
	ex 11	- tenore in ceneri da 851 a 1150	36,60
	ex 11	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	33,60
	ex 11	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	30,60
	ex 11	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	27,60
	ex 11	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	24,60
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro:	
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della zona IV-b (3)	88,65
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	84,65
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero:	
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):	
		zona IV-b	88,00
		zona I	84,85
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	81,65

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette - n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:
ZONA I: *a*) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.
ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).
ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).
ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.
ZONA V: *a*) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India, (compreso Bhutan e Sikkin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:
ZONA I: Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.
ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
ZONA III: *a*) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.
ZONA IV: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India, (compreso Bhutan e Sikkin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(9423)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami per l'ammissione di sessanta allievi ufficiali al primo anno del 6° corso dell'accademia del Corpo della guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 29 marzo 1956, n. 288, con le successive modificazioni, contenente norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che detta norme sui requisiti per l'ammissione ai concorsi e impieghi delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte;

Vista la legge 15 dicembre 1965, n. 1423, che dà facoltà al Ministero dell'interno di ammettere al concorso anche i giovani che conseguono il prescritto titolo di studio nella sessione autunnale dell'anno in cui ha luogo il concorso stesso;

Vista la legge 21 dicembre 1948, n. 1580, concernente il trattamento economico spettante agli allievi dell'Accademia della guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 405, recante norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali in servizio permanente nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Ritenuto di dover mettere a concorso per l'ammissione in Accademia sessanta dei posti disponibili nell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni generali

E' indetto per l'anno accademico 1969-70 un concorso per esami per l'ammissione di sessanta allievi ufficiali al primo anno del 6° corso dell'accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Dei predetti sessanta posti:

quaranta sono riservati ai cittadini italiani che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 5;

venti sono riservati ai sottufficiali in servizio nel Corpo che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo articolo 9.

Per la partecipazione al concorso non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di età per l'ammissione a pubblici impieghi.

Lo svolgimento del concorso comprende:

a) l'accertamento preliminare della idoneità fisica dei candidati;

b) l'accertamento definitivo della idoneità psico-fisica dei candidati;

c) una prova scritta di cultura generale;

d) una prova orale.

I posti non coperti da una delle due categorie di concorrenti vengono portati in aumento ai posti riservati all'altra categoria.

Art. 2.

Il corso avrà inizio alla data che sarà stabilita dal Ministero dell'interno e avrà la durata di due anni accademici.

Gli allievi ufficiali che superino gli esami finali del 2° anno di corso conseguono la nomina a sottotenente in servizio permanente nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza secondo l'ordine di graduatoria e sotto una unica data.

Il servizio prestato come allievo ufficiale è valido agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva.

I sottotenenti in servizio permanente dopo la nomina frequentano, presso l'accademia del Corpo, un corso biennale di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente.

I sottotenenti che superino il corso di applicazione e siano in possesso degli altri requisiti prescritti dalle norme sull'avanzamento conseguono la promozione al grado di tenente con decorrenza dal compimento di due anni di anzianità di grado.

Art. 3.

Agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio permanente, provenienti dai corsi dell'accademia, sono riconosciuti validi gli esami superati durante il corso allievi ufficiali ed il corso di applicazione ai fini dell'ammissione, a giudizio dei competenti consigli accademici, al secondo o terzo anno delle facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche o di economia e commercio, per il conseguimento della relativa laurea.

Il riconoscimento di cui al precedente comma è subordinato al possesso, all'atto dell'ammissione in accademia, del titolo di studio richiesto per il conseguimento della laurea prescelta.

Art. 4.

Sono riconosciuti validi ai fini dell'ammissione ai corsi universitari di cui all'articolo precedente gli esami superati, durante il corso allievi ufficiali ed il corso di applicazione, nelle seguenti materie comprese fra quelle d'insegnamento:

1) istituzioni di diritto privato;
2) economia politica;
3) scienze delle finanze e diritto finanziario;
4) diritto costituzionale;
5) diritto del lavoro;
6) diritto amministrativo (corso annuale);
7) diritto internazionale;
8) diritto penale (corso biennale);
9) procedura penale;
10) statistica;
11) medicina legale;
12) antropologia criminale;
13) geografia politica ed economica;
14) politica economica;
15) sociologia;
16) storia dei partiti e dei movimenti politici;
17) lingua francese (corsi quadriennali);
18) lingua inglese (corsi quadriennali).

L'insegnamento delle suddette materie è impartito da docenti universitari secondo programmi analoghi a quelli universitari.

TITOLO I

DISPOSIZIONI RIFLETTENTI IL CONFERIMENTO DEI QUARANTA POSTI RISERVATI AI CITTADINI ITALIANI

Art. 5.

Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:

a) siano nati dal 1° novembre 1946 al 31 ottobre 1951;

b) posseggano o siano in grado di conseguire nella prima o seconda sessione di esame del 1969 uno dei seguenti titoli di studio: diploma di maturità classica, diploma di maturità scientifica, diploma di abilitazione magistrale, diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, nautici e per geometri; non sono ammessi titoli equipollenti;

c) siano riconosciuti in possesso dell'attitudine psico-fisica al servizio incondizionato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualità di ufficiali e, in particolare, abbiano:

statura non inferiore a m. 1,68;

visus corretto pari a 10/10 in ciascun occhio;

l'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non superiore ai seguenti limiti massimi:

miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;

astigmatismo regolare (miopico e ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali;

astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dello stigmatismo miopico ed ipermetropico;

d) non siano stati già espulsi o dimessi dall'accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza perchè riprovati;

e) non siano stati espulsi da istituti di istruzione dello Stato o da accademia militare;

f) abbiano sempre serbato buona condotta morale e civile da valutarsi a giudizio insindacabile del Ministero dell'interno;

g) abbiano, se minorenni, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre una ferma biennale nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 6.

Domanda di ammissione

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, firmate dagli interessati e, qualora il concorrente sia minorenne e non rivesta la qualifica di militare alle armi, controfirmate dal padre o da chi ne esercita la patria potestà, devono essere indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione forze armate di polizia - Servizio ufficiali, e devono pervenire alle prefetture delle rispettive province di residenza entro il 31 maggio 1969.

Anche gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che concorrono per i quaranta posti riservati ai cittadini, devono far pervenire la domanda alla prefettura di residenza. Essi dovranno darne contemporaneamente comunicazione gerarchica al comando da cui dipendono.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio, o, se militari, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

La data di arrivo delle domande deve risultare dal bollo a data apposto dalle prefetture.

Art. 7.

Elementi da indicare nella domanda

(veggasi modello allegato 1)

Il concorrente deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nella prima o seconda sessione del corrente anno scolastico;

f) distretto militare di appartenenza;

g) posizione nei riguardi del servizio militare;

h) i servizi prestati come impiegato presso la pubblica amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) indirizzo proprio e della famiglia.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente al Ministero dell'interno il quale, tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.

Le domande presentate oltre il termine di cui al precedente art. 6 saranno considerate come non pervenute e gli aspiranti saranno esclusi dal concorso.

Art. 8.

Documentazione da produrre

I candidati che conseguono la idoneità nella prova scritta debbono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione F.A.P. - Servizio ufficiali, a mezzo posta raccomandata, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dei risultati della prova scritta di cui allo art. 22, ultimo comma, la seguente documentazione:

a) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo;

b) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

c) atto di assenso su carta da bollo per contrarre la ferma biennale nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, reso e sottoscritto dal genitore esercente la patria potestà o dal legale rappresentante dinanzi al sindaco o al funzionario da questi delegato ovvero convalidato da un notaio. Ne sono esonerati gli aspiranti che abbiano superato la minore età prima del termine per la presentazione del documento;

d) domanda diretta al Ministero della difesa su carta da bollo con cui il concorrente, che rivesta il grado di ufficiale di complemento, chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione all'accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualità di allievo. Il Ministero dell'interno darà corso a tale domanda se l'aspirante risulterà vincitore del concorso;

e) uno dei seguenti documenti rilasciati in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dello esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per i riformati o per i dichiarati rivedibili, il motivo della riforma o della rivedibilità deve risultare dal certificato;

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva.

I concorrenti, appartenenti a classi per le quali non siano state ancora compilate le liste di leva, devono produrre una dichiarazione del sindaco, dalla quale risulti che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

f) nulla osta su carta da bollo della competente autorità militare. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che si trovano in servizio militare, dai giovani che abbiano già partecipato alla visita di leva e dagli iscritti nelle liste della leva di mare;

g) titolo di studio originale o copia autentica rilasciata in conformità all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; potrà essere esibito, in via provvisoria, un certificato su carta da bollo con l'indicazione del punto riportato in ciascuna materia, rilasciato dal capo dell'istituto, con l'obbligo di sostituirlo entro il 31 dicembre 1969 col diploma originale o con la copia autentica.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato medesimo.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio conseguiti presso istituti fuori della provincia di Roma saranno legalizzate dal provveditore agli studi.

I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da certificati d'iscrizione alle università;

h) i certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati, in quanto applicabili, i titoli preferenziali previsti dalle disposizioni di legge in vigore.

E' ammessa, in seguito a presentazione dei relativi certificati, la valutazione dei requisiti che conferiscono ai candidati titoli preferenziali, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati ammessi alle prove orali siano chiamati a sostenerle.

Quando la preferenza per parità di requisiti non può essere stabilita in base ai titoli preferenziali è determinata dall'età;

i) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici su carta da bollo. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che abbiano superato la minore età prima del termine utile per la presentazione della domanda;

l) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per altri concorsi.

Quando la certificazione è rilasciata da uno stesso ufficio, in luogo dei documenti indicati alle lettere *a*), *b*) ed *i*), gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali richiesti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *f*), *i*) ed *l*), devono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per i casi di forza maggiore, il Ministero dell'interno si riserva la facoltà di ammettere altri documenti o di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine anzidetto.

I concorrenti in servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nell'Arma dei carabinieri, nella guardia di finanza e nel Corpo degli agenti di custodia devono produrre soltanto il titolo di studio prescritto alla lettera *b*) del precedente art. 5 nonchè gli eventuali certificati di cui alla lettera *h*) del presente articolo, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dei risultati della prova scritta.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RIFLETTENTI IL CONFERIMENTO DEI VENTI POSTI RISERVATI A SOTTUFFICIALI DEL CORPO

Art. 9.

Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che:

a) abbiano compiuto, alla data del 31 ottobre 1969, due anni di servizio da sottufficiale e non abbiano superato il 30° anno di età;

b) posseggano o siano in grado di conseguire nella prima o seconda sessione di esami del 1969 uno dei titoli di studio di cui alla lettera *b*) del precedente art. 5;

c) non siano stati già espulsi o dimessi dall'accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza perchè riprovati;

d) non siano stati espulsi da istituti di istruzione dello Stato o da accademia militare;

e) non abbiano riportato durante l'ultimo quinquennio di servizio nel Corpo punizioni di rigore o altra più grave;

f) siano riconosciuti in possesso dell'attitudine psico-fisica al servizio incondizionato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualità di ufficiali e, in particolare, abbiano i requisiti di cui alla lettera *c*) del precedente art. 5.

Art. 10.

Domanda di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione F.A.P. - Servizio ufficiali, debbono essere presentate al comando del reparto da cui l'interessato dipende entro gli stessi termini stabiliti dal precedente art. 6.

L'aspirante deve dichiarare nella domanda:

a) grado, cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) il titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nella prima o seconda sessione del corrente anno scolastico.

La firma dell'aspirante deve essere autenticata con il visto del comandante del reparto dal quale dipende.

Art. 11.

Documentazione da produrre

I candidati che conseguono la idoneità nella prova scritta debbono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione F.A.P. - Servizio ufficiali, a mezzo posta raccomandata, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dei risultati della prova scritta di cui allo art. 22, ultimo comma, la seguente documentazione:

a) titolo di studio originale o copia autentica rilasciata in conformità all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; potrà essere esibito, in via provvisoria, un certificato su carta da bollo con l'indicazione del punto riportato in ciascuna materia, rilasciato dal capo dell'istituto, con l'obbligo di sostituirlo entro il 31 dicembre 1969 col diploma originale o con la copia autentica.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato medesimo.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio conseguiti presso istituti fuori della provincia di Roma saranno legalizzate dal provveditore agli studi.

I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da certificati d'iscrizione alle università;

b) i certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati, in quanto applicabili, i titoli preferenziali previsti dalle disposizioni di legge in vigore.

E' ammessa, in seguito a presentazione dei relativi certificati, la valutazione dei requisiti che conferiscono ai candidati titoli preferenziali, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati ammessi alle prove orali siano chiamati a sostenerle.

Art. 12.

Rinunzia al grado rivestito

I vincitori del concorso, per la durata del corso biennale, debbono rinunziare al grado rivestito e sono nominati allievi ufficiali.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI AD ENTRAMBE LE CATEGORIE DEI CONCORRENTI

Art. 13.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice delle prove di esame è costituita a norma dell'art. 6 della legge 9 giugno 1964, n. 405.

Art. 14.

Mancata presentazione del candidato

Il candidato che non si presenti, nel giorno e nell'ora stabiliti, per gli accertamenti psico-fisici ovvero per l'esame scritto o per la prova orale, viene escluso dal concorso.

Art. 15.

Documento di identificazione

Ad ogni visita medica o prova di esame, i candidati dovranno esibire la carta di identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da una amministrazione dello Stato, purchè munito di fotografia recente.

Art. 16.

Accertamento dell'idoneità psico-fisica

Per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica i candidati saranno sottoposti a visita medica preliminare, a cura dell'ufficiale medico di zona, presso la sede dell'ispettorato di zona del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza competente per territorio.

I candidati dichiarati idonei alla visita medica di cui al comma precedente saranno sottoposti ad una visita medica definitiva intesa ad accertare la loro idoneità fisica all'ammissione all'accademia.

I candidati dichiarati non idonei alla visita medica preliminare che non chiederanno, all'atto di tale comunicazione, di essere sottoposti alla visita medica di controllo di cui al precedente comma, saranno esclusi dal concorso.

La visita medica definitiva sarà effettuata da una commissione medica, costituita dal direttore del servizio medico centrale, presidente, dal dirigente sanitario dell'accademia e da un ufficiale medico di polizia, di grado non inferiore a maggiore, membri. In caso di assenza o di impedimento, il direttore del servizio medico centrale sarà sostituito da un ufficiale medico di polizia di grado non inferiore a colonnello.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità sarà comunicato ai concorrenti seduta stante; quello espresso dalla commissione medica è definitivo.

Art. 17.

Accertamento psicologico

Gli allievi, riconosciuti idonei alla visita medica definitiva, verranno sottoposti presso il centro psicotecnico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, a cura di un gruppo selettore, ad un accertamento psicologico, consistente nello svolgimento di prove intese a valutare il livello intellettivo e le qualità attitudinali e caratterologiche della loro personalità.

Il gruppo selettore, presieduto da un ufficiale generale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è nominato dal capo della polizia.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. Gli allievi giudicati non idonei saranno, pertanto, eliminati dal concorso.

Art. 18.

Requisiti psico-fisici

Le commissioni incaricate dell'accertamento della attitudine psico-fisica dei concorrenti, tenuto presente che è loro compito di scegliere elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente, che, come tali, devono anche per resistenza fisica essere di esempio ai loro inferiori, dovranno accertare con giusto rigore se i concorrenti siano dotati di valida costituzione orga-

nica, regolare conformazione scheletrica ed efficiente sviluppo muscolare, siano esenti da infermità e da imperfezioni fisiche e diano affidamento, per accertate attitudini, di poter bene disimpegnare il servizio d'istituto.

L'accertamento della idoneità definitiva verrà completato mediante un esperimento di educazione fisica consistente nelle seguenti prove, da superare ciascuna nel massimo di tre tentativi: salto in alto m. 1,10; salto in lungo m. 3,50; corsa piana m. 100 in 15"; salita alla fune a braccia e gambe e discesa a sole braccia.

Art. 19.
Ammissione alla prova scritta

Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati dichiarati idonei agli accertamenti di cui ai precedenti articoli 16, 17 e 18.

Art. 20.
Prova scritta

La prova scritta, della durata di sei ore, si svolgerà a Roma, nel giorno che sarà stabilito dal Ministero dell'interno.

Consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti i concorrenti, che sarà riferito a nozioni storiche, letterarie, filosofiche, geografiche, comprese nei programmi d'insegnamento degli istituti d'istruzione media superiore.

Art. 21.
Prescrizioni da osservare durante lo svolgimento della prova scritta

Alla commissione di esame e ai concorrenti è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 22.
Revisione della prova scritta

La revisione dei lavori sarà eseguita dalla commissione di esame.

La commissione medesima assegnerà ad ogni elaborato scritto un punto di merito da zero a venti ventesimi.

Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Conseguono l'idoneità e, quindi, l'ammissione agli esami orali i candidati che abbiano riportato la classificazione minima di 10 ventesimi.

Ai candidati che riportano l'idoneità nella prova scritta sarà data comunicazione del voto conseguito.

Art. 23.
Prova orale

La prova orale consisterà in:

a) un esame di storia;

b) un esame di geografia;

c) un esame di matematica; nei limiti del programma allegato 2 al presente decreto.

I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, verteranno gli esami.

La commissione di esame potrà, però, nei limiti dei programmi, rivolgere all'aspirante tutte le altre interrogazioni che riterrà opportuno.

Art. 24.
Valutazione della prova orale

Gli esami orali avranno luogo a Roma, davanti alla stessa commissione di cui al precedente art. 13, nel giorno che sarà fissato e comunicato ai concorrenti.

Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato la classificazione minima di 12 ventesimi.

Al termine di ogni seduta la commissione di esame formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso nel medesimo giorno nell'apposito albo.

Art. 25.
Graduatoria

Il punto di merito complessivo è dato dalla media aritmetica dei punti di merito ottenuti nella prova scritta e nella prova orale.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte.

Le graduatorie, distinte per le due categorie di concorrenti, saranno approvate con decreto ministeriale.

Art. 26.
Ammissione in accademia dei vincitori del concorso

Sono ammessi all'accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in qualità di allievi, i candidati iscritti nelle graduatorie di merito di cui al precedente art. 25, nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine risultante dalle graduatorie stesse. Gli ammessi, non appartenenti al Corpo, contraggono una ferma biennale di servizio.

I candidati non militari, durante la loro permanenza presso l'accademia per le prove di esame, potranno fruire, ove lo richiedano, dell'alloggio gratuito e del vitto a pagamento.

TITOLO IV

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 27.
Riduzione per viaggi in ferrovia

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione alle visite mediche ed alle varie prove del concorso nonchè per raggiungere la sede dell'accademia quando siano dichiarati vincitori del concorso stesso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare.

Essi saranno provvisti delle richieste mod. *B* di colore giallo, unitamente ad un foglio di viaggio, a cura dei comandi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza competenti per territorio, per i viaggi dalla propria sede a Roma, e dalla propria sede all'ispettorato di zona del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza competente per territorio per la visita medica preliminare e dal comando dell'accademia o dal comando provinciale di pubblica sicurezza per i viaggi di ritorno.

Art. 28.

Agli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo sarà corrisposta, durante il corso, una indennità giornaliera di L. 308.

Agli allievi ufficiali provenienti dai sottufficiali del Corpo, in luogo dell'indennità prevista nel comma precedente, competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione alla accademia.

Il trattamento economico di cui ai precedenti commi è corrisposto agli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo anche durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luogo di cura o in licenza straordinaria per infermità, mentre ne è sospesa la corresponsione agli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo durante la loro assenza dall'accademia per le cause anzidette.

Art. 29.

Sono a carico dell'amministrazione le spese per il vitto degli allievi ufficiali, per la prima vestizione degli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo e quelle per la manutenzione del corredo degli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo.

Sono anche a carico dell'amministrazione le rette ospedaliere per il ricovero degli allievi in luoghi di cura.

Sono a carico degli allievi:

a) le spese per i libri di testo;

b) le spese di carattere personale.

Gli allievi, all'atto del loro ingresso all'accademia, dovranno essere provvisti di un corredo, che verrà stabilito dal Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 dicembre 1969

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1969
Registro n. 1 *Interno, foglio n.* 38

ALLEGATO 1

Modello della domanda di ammissione al concorso per i candidati non provenienti dai sottufficiali (in carta da bollo)

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della P. S. - Divisione F.A.P. - Servizio ufficiali - ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . . il . . . . . . domiciliato a . . . . provincia di . . in via . . . n. . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per l'ammissione di sessanta allievi ufficiali al 1° anno del 6° corso dell'accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) .,

c) di non aver riportato condanne penali (3) . .,

d) di aver conseguito (o di presumere di poter conseguire nella 1ª o 2ª sessione del corrente anno scolastico) il diploma di .,

e) di essere iscritto al distretto militare di . o ufficio leva di . . o capitaneria di porto di . .,

f) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (4) . .,

g) di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (5) . .,

Dichiara altresì che la propria famiglia risiede a . . . . provincia di . . . . . via . . . . n. . . .

Data . . . . . .

Il candidato . . . . . .

Controfirma (6) . . .

Visto per l'autenticità della firma (7)

---

(1) Cognome e nome (possibilmente in stampatello).

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate.

(4) Non ancora arruolato dal consiglio di leva, abile arruolato, incorporato, esonerato, godente di rinvio, ecc.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(6) E' obbligatoria da parte del padre o da chi esercita la patria potestà o tutela, qualora il candidato non abbia superato il 21° anno e non rivesta la qualifica di militare alle armi.

(7) Autenticazione fatta da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i candidati militari è sufficiente il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI AMMISSIONE

CULTURA GENERALE
(prova scritta)

STORIA
(prova orale)

1. Gli Stati europei dopo la pace di Westfalia. Le guerre di successione. Tendenze riformatrici nella cultura e nella politica europea.

2. La rivoluzione francese nelle sue cause, nei suoi svolgimenti: caratteri e personaggi più importanti.

3. L'opera militare e politica di Napoleone I. L'Italia dal 1789 al 1815.

4. La Restaurazione e la Santa Alleanza. Le organizzazioni segrete in Europa ed in Italia. Moti liberali del 1820-21.

5. L'Austria nella Lombardia e nelle Venezie. La reazione negli Stati italiani. I Balcani e l'indipendenza greca.

6. Rivolgimenti europei nel 1830-31. Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia. Le insurrezioni italiane nel 1831.

7. Vincenzo Gioberti ed il neo guelfismo. Riforme e statuti. La prima guerra di indipendenza italiana (1848-49). Giuseppe Garibaldi.

8. Repubblicani federalisti e orientamento monarchico in Italia. Camillo Cavour ed il decennio di preparazione.

9. Gli anni decisivi del Risorgimento Italiano: la seconda guerra di indipendenza, le annessioni, la spedizione dei Mille; la proclamazione del Regno d'Italia; la terza guerra di indipendenza.

10. Il Regno della Regina Vittoria in Inghilterra. Consolidamento ed estensione dell'Impero britannico. L'Impero francese, l'unità germanica e la guerra del 1870-71. L'occupazione di Roma. Legge delle guarentigie.

11. La questione d'oriente prima e dopo il congresso di Berlino (1878). Vicende degli Stati europei dal 1870 al 1914 e loro relazioni con le altre parti del mondo. L'espansione coloniale.

12. Le colonie inglesi d'America. Cause della rivoluzione Americana. La guerra di indipendenza. La costituzione degli Stati Uniti. Espansione degli Stati Uniti nel secolo XIX e loro ascensione al rango di grande potenza.

13. Lo sviluppo del capitalismo in Europa e nel mondo nel secolo XIX. Liberalismo e socialismo. La questione sociale. La partecipazione alla lotta politica delle classi meno abbienti.

14. Il Governo della Destra in Italia; sue figure più rappresentative. La sinistra al potere e i suoi principali esponenti.

15. Lo sviluppo dell'Italia tra il 1870 e il 1900. Il consolidamento dello Stato. La Triplice Alleanza (1882); Francesco Crispi; la colonia Eritrea e l'espansione coloniale. Incremento economico e demografico.

16. La vita italiana dal 1900 al 1914. L'impresa libica. I partiti politici; sviluppo delle tendenze democratiche.

17. La guerra mondiale (1914-18) con particolare riguardo all'intervento italiano. La rivoluzione russa. I trattati di pace.

18. Il ventennio tra le due guerre mondiali. L'Europa e l'Italia dal 1919 al 1939.

19. La seconda guerra mondiale (1940-45) e le sue conseguenze. La resistenza; la lotta di liberazione, la Costituzione della Repubblica italiana; ideali e realizzazioni della democrazia.

20. Il tramonto del colonialismo e nuovi Stati nel mondo.

21. Istituti e organizzazioni per la cooperazione fra i popoli. Comunità europea.

GEOGRAFIA
(prova orale)

1. Geografia generale:

Definizione. Partizione della geografia. Genesi della formazione terrestre. Cenni sulle ere: caratteristiche, sommaria suddivisione in periodi.

2. Geografia astronomica e geografia fisica:

Sfera celeste e sfera terrestre. Il sistema solare. Pianeti e satelliti. La sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari. Latitudine, longitudine. Movimenti della Terra e fenomeni che ne derivano. Punti cardinali, rosa dei venti.

3. Terreno:

Planimetria, altimetria, continente, penisola, isola, capi, golfi, ecc.

Distribuzione del terreno secondo il criterio altimetrico, morfologico.

4. Clima ed acque:

Clima: definizione, suoi elementi e suoi fattori.

Acque: suddivisione delle acque: atmosferiche, continentali, regime dei corsi d'acqua; idrografia sotterranea e sorgenti. Azioni delle acque.

5. Vegetazione. Animali. Uomo:

Vegetazione: flora. Forme di vegetazione.

Animali: fauna.

Uomo: fattori che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo, terreno, clima, vegetali, animali. Razze umane e loro distribuzione sulla superficie terrestre.

6. Geografia economica:

Lineamenti generali di geografia economica. Cenni storici. La utilizzazione del mondo vegetale. Le risorse del sottosuolo e la economia estrattiva terrestre e marina. La utilizzazione del mondo animale. Aspetti geografici dell'industria e del commercio. Le vie di comunicazione e i mezzi di trasporto.

7. Europa:

Regioni (con particolare riguardo alle regioni confinanti con l'Italia) sistemi montani principali; mari e coste; fiumi e laghi. Suddivisione politica. Lineamenti economici.

8. L'Italia:

Configurazione generale: orografia (con speciale riferimento al sistema alpino ed appenninico), valichi principali, mari, coste, isole e fiumi; popolazione; suddivisione politica ed amministrativa. L'ambiente economico: l'agricoltura, l'allevamento, la pesca, la caccia, l'industria, il commercio, le comunicazioni e i trasporti.

9. Asia - Africa:

Cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica. Lineamenti economici.

10. Americhe - Oceania:

Cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica. Lineamenti economici.

MATEMATICA
(prova orale)

Aritmetica ed algebra:

1. Proporzioni fra numeri, proporzionalità diretta ed inversa regola di ripartizione.
2. Operazioni con monomi e polinomi, potenza di un binomio.
3. Scomposizione in fattori, divisibilità per $x - a$.
4. Equazioni e sistemi di equazione di 1° grado.
5. Equazioni di 2° grado o riducibili a quelle di 2° grado, sistemi di grado superiore al 1°, applicazione a problemi di 1° e 2° grado. Logaritmi.
6. Funzione di una variabile, rappresentazione grafica di una funzione: $y = ax$, $y = ax + b$, $y = ax^2$, $y = \frac{a}{x}$

Geometria:

1. Equivalenza nel piano, teorema di Pitagora e sue applicazioni.
2. Misura di grandezza, proporzioni e proporzionalità diretta, costruzioni fondamentali (quarta, terza e media proporzionale).
3. Similitudine nel piano.

Matematica finanziaria:

1. Interesse semplice, interesse composto.
2. Annualità.
3. Ammortamento.

Trigonometria:

1. Misure degli angoli e degli archi.
2. Valutazione algebrica di archi ed angoli.
3. Definizione e studio delle funzioni circolari.
4. Teoria degli archi associati e conseguenze.
5. Espressioni mutue delle funzioni circolari. Archi particolari.
6. Formule di addizione degli archi e loro conseguenze.
7. Formule di duplicazione e applicazioni.
8. Formule di biserzione e applicazioni.
9. Identità - Equazioni e sistemi goniometrici di tipi notevoli.

Tesi della prova orale

I. - Storia:

1. Gli Stati europei dalla pace di Westfalia alla fine del secolo XVII.
La guerra di successione d'Austria.
Vincenzo Gioberti ed il neoguelfismo.
La guerra mondiale 1914-18, con particolare riguardo all'intervento italiano.
I trattati di pace della prima guerra mondiale.

2. Tendenze riformatrici nella cultura e nella politica europea del secolo XVIII.
La rivoluzione francese: dagli Stati generali alla Assemblea legislativa.
Pio IX, le riforme e gli Statuti in Italia.
La guerra franco-tedesca del 1870-71.
Liberalismo e socialismo.
La questione sociale nel secolo XIX.
Espansione coloniale delle nazioni europee nel secolo XIX e attriti conseguenti.

3. La guerra di successione polacca.
I Balcani e l'indipendenza greca.
Consolidamento ed estensione dell'Impero britannico.
L'occupazione di Roma e la legge delle guarentigie.
La rivoluzione russa del 1917.
L'Italia dal 1870 al 1900: Destra e Sinistra al potere.

4. La guerra di successione di Spagna.
La rivoluzione francese: dalla Convenzione al Direttorio.
La prima guerra d'indipendenza italiana.
Aspromonte e Mentana.
La triplice alleanza.

5. L'Austria e i turchi dalla pace di Westfalia alla pace di Carlovitz.
La Carboneria e i moti carbonari.
Camillo Cavour e la seconda guerra d'indipendenza.
La spedizione dei Mille.
La proclamazione del Regno d'Italia.
La vita italiana dal 1900 al 1914: i partiti politici: lo sviluppo delle tendenze democratiche.

6. L'opera militare e politica di Napoleone I: il Consolato.
L'Italia dal 1789 al 1815.
L'Austria nella Lombardia e nella Venezia.
La reazione degli Stati italiani dopo i moti del 1848.
Repubblicani, federalisti e orientamento monarchico in Italia.
Vicende degli Stati europei dal 1870 al 1914.

7. La restaurazione e la Santa Alleanza.
Le organizzazioni segrete in Europa e in Italia.
I moti liberali del 1820-21.
Le colonie inglesi d'America e la formazione degli Stati Uniti.
Francesco Crispi e l'espansione coloniale italiana.
L'impresa Libica.

8. La terza guerra d'indipendenza italiana.
Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia.
I moti Mazziniani.
La questione d'Oriente e il Congresso di Berlino del 1878.
La politica di Bismarck.
I Balcani dal congresso di Berlino alle crisi del 1896-97, 1908-09 e 1912-13.

9. L'opera militare e politica di Napoleone I; L'Impero.
L'espansione degli Stati Uniti d'America nel secolo XIX e loro ascensione al rango di grande potenza.
I rivolgimenti del 1830-31 in Europa, con particolare riguardo a quelli italiani.
Lo sviluppo del capitalismo in Europa.
L'Europa e l'Italia dal 1919 al 1939.

10. Lo sviluppo dell'Italia dal 1870 al 1900; il consolidamento dello Stato, l'incremento economico e demografico.
La seconda guerra mondiale (1939-45) e sue conseguenze.
La resistenza, la lotta di liberazione, la Costituzione della Repubblica italiana; ideali e realizzazioni della democrazia.
Il tramonto del colonialismo e nuovi Stati nel mondo.
Istituti e organizzazioni per la cooperazione fra i popoli.
La Comunità europea.

II. - Geografia:

1. *a*) Definizione e partizione della geografia, genesi della formazione terrestre. Ere geologiche: loro caratteristiche e suddivisioni in periodi.
b) Descrizione generale e caratteristiche principali del sistema alpino.
c) Lineamenti generali di geografia economica. Cenni storici.

2. *a*) Planimetria e altimetria: continente, penisola, isola, capi, golfi, montagne, colline. Distribuzione del terreno secondo il criterio altimetrico e morfologico.
b) Monti e fiumi della Francia e della Svizzera.
c) Le Alpi centrali: caratteristiche, suddivisioni, valichi. I fiumi del versante tirrenico.
d) L'utilizzazione del mondo vegetale.

3. *a*) Le acque e loro suddivisione. Regime dei corsi di acqua. Idrografia sotterranea e sorgente. Azione delle acque.
b) I maggiori laghi europei. Monti, fiumi principali dell'Asia.
c) L'Appennino settentrionale: caratteristiche, suddivisione, valichi. I mari italiani: denominazione, estensione, profondità massima.
d) Le risorse del sottosuolo e l'economia estrattiva terrestre e marina.

4. *a*) Distribuzione geografica della flora e della fauna. Forme di vegetazione.
b) Monti e fiumi principali dell'Africa.

c) L'Appennino centrale: caratteristiche, suddivisione, valichi, cime più elevate. Esame delle coste tirreniche: configurazione, capi, promontori, golfi.

d) L'utilizzazione del mondo animale.

5. *a*) Sfera celeste. Il sistema solare. Pianeti e satelliti.

b) Il continente europeo. Confini, superfici e popolazione. Posizione geografica.

c) Descrizione generale e caratteristiche principali del sistema appenninico.

d) Aspetti geografici dell'industria e del commercio.

6. *a*) L'uomo. Fattori che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo. Popolazione e superficie dei vari continenti.

b) Monti e fiumi principali delle due Americhe.

c) L'Appennino meridionale: caratteristiche, suddivisione, valichi, cime più elevate. Esame delle coste adriatiche e joniche: configurazione, capi, promontori, golfi.

d) Le vie di comunicazione e i mezzi di trasporto.

7. *a*) Sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tròpici, cerchi polari. Latitudine e longitudine.

b) Esame delle coste europee: mari, golfi, penisole. Le isole e i gruppi di isole più importanti dell'Europa.

c) Il Po e i suoi affluenti. Monti, fiumi, golfi, capi della Sicilia e della Sardegna.

d) L'ambiente economico dell'Italia: agricoltura e l'allevamento.

8. *a*) Configurazione generale della superficie terrestre. Forma e dimensione della terra. Distribuzione della terra e delle acque nel globo. Punti cardinali e rosa dei venti.

b) Monti e fiumi dell'Austria.

c) Le Alpi occidentali: caratteristiche, suddivisione, valichi. I fiumi del versante adriatico e jonico.

d) L'ambiente economico dell'Italia: la pesca e la caccia.

9. *a*) Clima: definizione e suoi elementi e fattori, classificazione dei climi.

b) Monti e fiumi della Penisola balcanica. Il Danubio e i suoi affluenti principali.

c) Le Alpi orientali: caratteristiche, suddivisione, valichi. Isole e gruppi di isole nei mari italiani.

d) L'ambiente economico dell'Italia: l'industria e il commercio.

10. *a*) Movimenti della terra e fenomeni che ne derivano. Razze umane e loro distribuzione sulla superficie terrestre.

b) L'Oceania: descrizione generale. Monti e fiumi principali dell'Australia.

c) Suddivisione politica e amministrativa dell'Italia.

d) L'ambiente economico dell'Italia: le comunicazioni ed i trasporti.

III. - Matematica:

1. Misura delle grandezze.
Proprietà ed esercizi sulle proporzioni.
Sistemi di equazione di 1° grado.
Interesse semplice.
Identità goniometriche.
Problemi di 1° grado.

2. Grandezze direttamente proporzionali.
Potenza di un binomio.
Teorema di Talete. Triangoli simili.
Definizione e studio funzioni circolari.
Interesse composto.
Problemi di 2° grado.

3. Grandezze inversamente proporzionali.
Divisibilità per il binomio $x - a$.
Scomposizione in fattori.
Teoria degli archi associati e conseguenze.
Ammortamento.
Problemi di 1° grado.

4. Regola di ripartizione semplice diretta ed inversa.
Equazioni di 2° grado.
Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora.
Formule di addizione degli archi e loro conseguenze.
Annualità.
Problemi di 2° grado.

5. Regola di ripartizione composta.
Sistemi di grado superiore al 1°.
Similitudine nel piano.
Ammortamento.
Formule di duplicazione e applicazioni.
Problemi di 2° grado.

6. L'interesse composto.
Funzione di una variabile. Rappresentazione grafica di $y = ax + b$, $y = ax^2$, $y = \frac{a}{x}$.
Identità goniometriche.
Problemi di 2° grado.

7. Annualità.
Equazione di 1° grado.
Costruzioni fondamentali (quarta, terza e media proporzionale).
Teoria degli archi associati e conseguenze.
Espressioni mutue delle funzioni circolari. Archi particolari.
Problemi di 1° grado.

8. Problemi del 3 semplice diretto.
Equazioni riducibili al 2° grado.
Aree del cerchio e delle sue parti.
Annualità.
Formule di biserzione. Applicazioni.
Problemi di 2° grado.

9. Problemi del 3 semplice inverso.
Sistemi simmetrici.
Rapporto tra i perimetri e tra aree di poligoni simili.
Risoluzione dei triangoli rettangoli.
L'interesse composto.
Equazioni goniometriche.

10. Problemi del 3 composto.
Operazioni con monomi e polinomi.
Misure riguardanti i triangoli, parallelogrammi, poligoni regolari.
Ammortamento.
Misure degli angoli e degli archi. Valutazione algebrica di archi ed angoli.
Semplici sistemi goniometrici.

Il Ministro: RESTIVO

(1009)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della commissione giudicatrice e graduatoria generale di merito del concorso a centocinque posti di preside nei licei classici, scientifici e negli istituti magistrali.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione parte II, Supplemento ordinario n. 5 del 30 gennaio 1969, è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice e graduatoria generale di merito del concorso a centocinque posti di presidi nei licei classici, scientifici e negli istituti magistrali, indetto con decreto ministeriale 8 novembre 1965.

(1115)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina di un membro aggiunto alla commissione del concorso a centoventi posti di segretario tecnico

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12813, registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1967, registro n. 51 bilancio Trasporti, foglio n. 262, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a centoventi posti di segretario tecnico in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato fra geometri e periti industriali (specializzazione « Edili »);

Delibera:

L'ispettore capo Calì dott. Elio è nominato membro aggiunto alla commissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse per l'espletamento delle prove facoltative di lingue estere (francese, inglese e tedesco).

Roma, addì 17 gennaio 1969

Il direttore generale: FIENGA

(1007)

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione della graduatoria di merito dei concorrenti a nove posti di agente di cambio della borsa valori di Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il proprio decreto 20 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1967, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 72, con il quale venne indetto il concorso per il conferimento di nove posti di agente di cambio presso la borsa valori di Napoli;

Visti i propri decreti in data 20 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1968, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 108 ed in data 15 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1968, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 125 con i quali venne costituita la commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate e la relazione approntata dalla commissione esaminatrice;

Vista la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la formazione della graduatoria;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per agente di cambio presso la borsa valori di Napoli:

1. Focas dott. Giorgio . . . . punti 36,12 su 100
2. De Asmundis dott. Mario . . . » 35,73 »
3. Squadrilli dott. Massimo . . . » 33,77 »
4. Sbordone dott. Marino . . . » 32,64 »

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1968

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1969
Registro n. 1 *Tesoro, foglio n.* 274

(926)

Costituzione della commissione esaminatrice per il concorso ad agente di cambio presso la borsa valori di Genova

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, recante norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il proprio decreto 28 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 14 agosto 1968, con il quale è stato indetto il concorso per la nomina a ventotto posti di agente di cambio presso la borsa valori di Genova;

Ritenuta la necessità di nominare la commissione esaminatrice di cui all'art. 3 della legge predetta ed all'art. 7 del bando di concorso;

Decreta:

La commissione esaminatrice prevista dal bando di concorso per la nomina di ventotto agenti di cambio presso la borsa valori di Genova, indetto con decreto ministeriale 28 giugno 1968, è composta come segue:

Presidente:

Cannizzaro dott. Orazio, ispettore generale del Tesoro.

Membri:

Anaclerio comm. Mario, presidente della deputazione della borsa valori di Genova;

Ramella dott. Edoardo, presidente del comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa valori di Genova;

Parodi dott. Giovanni Battista, rappresentante della camera di commercio di Genova;

D'Alauro prof. Orlando, ordinario di politica economica e finanziaria presso la facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Genova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 dicembre 1968

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1969
Registro n. 2 *Tesoro, foglio n.* 234

(924)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BERGAMO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 1550 del 30 aprile 1968, con il quale è stato bandito il concorso per sei posti di medico condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1967;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni e le proposte formulate dai competenti organi;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di sei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1967 è costituita come segue:

Presidente:

Serra dott. Francesco, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Lupi dott. Alessandro, ispettore generale medico, titolare dell'ufficio di Como;

Pepere prof. dott. Marcello, primario di chirurgia dell'ospedale maggiore di Bergamo;

Rosti prof. dott. Pietro, primario di medicina dell'ospedale civile di Alzano Lombardo;

Di Sieno dott. Michele, vice prefetto ispettore dell'amministrazione dell'Interno;

Gilberti dott. Guido, medico condotto del comune di Gorlago.

Il dott. Francesco Petrella, consigliere di 2ª classe, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Bergamo, eserciterà le funzioni di segretario della commissione.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e svolgerà i suoi lavori presso l'Ospedale maggiore di Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia e per otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura e dei comuni interessati.

Bergamo, addì 27 gennaio 1969

Il medico provinciale: SUSANNA

(1119)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PALERMO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Palermo

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 704 del 21 gennaio 1966, con il quale è stato bandito concorso pubblico per titoli ed esami per posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1965;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della commissione esaminatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di che trattasi:

1. Cuccia Vincenzo	punti	49,568
2. Tumminello Vincenzo	»	49,467
3. Gagliano Salvatore	»	48.560
4. Giallombardo Giovanni	»	48,512
5. Vilardi Francesco	»	48,400
6. Valenti Giuseppe	»	47,901
7. Di Bella Antonino	»	47,472
8. Luppino Calogero	»	45,981
9. Marchello Giacomo	»	45,591
10. Coraci Liborio	»	43,537
11. Caruso Antonino	»	43,191
12. Scibetta Francesco	»	41,966
13. La Cavera Salvatore	»	37,322

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e per otto giorni consecutivi all'albo di quest'ufficio, in quello della prefettura ed all'albo pretorio dei comuni interessati.

Palermo, addì 22 gennaio 1969

Il veterinario provinciale: SORCE

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 704 del 21 gennaio 1966 con il quale è stato bandito concorso per titoli ed esami per posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 171 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso di che trattasi;

Viste le domande dei concorrenti e l'ordine di preferenza dagli stessi indicato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935 n. 281, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, numero 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati veterinari sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno segnato:

1) Cuccia Vincenzo: Campofelice Roccella-Gratteri-Lascari (consorzio);
2) Tumminello Vincenzo: Torretta-Capaci-Isola delle Femmine (consorzio);
3) Gagliano Salvatore: Vicari (condotta);
4) Giallombardo Giovanni: Alimena-Bompietro (consorzio);
5) Vilardi Francesco: Campofiorito (condotta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, in quello della prefettura e all'albo dei comuni interessati.

Palermo, addì 22 gennaio 1969

(1123) *Il veterinario provinciale*: SORCE

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Variante alla graduatoria del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7679 del 27 settembre 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1967;

Considerato che, a seguito di rinunzia, si è resa vacante la condotta ostetrica del comune di Scido;

Esaminate le domande delle concorrenti e tenuta presente l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuna di esse ha dichiarato di concorrere;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonché gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La sottoelencata candidata è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica a fianco indicata:

1) Squillaci Luigina: Scido.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale ed a quello del comune interessato.

Reggio Calabria, addì 29 gennaio 1969

Il medico provinciale: LANIA

(1118)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.